

Statuto**RETE ITALIANA VILLAGGI ECOLOGICI APS
RIVE APS****Articolo 1. Denominazione e sede**

E' costituita l'associazione senza finalità di lucro **Rete Italiana Villaggi Ecologici APS**, acronimo **RIVE APS**, qui di seguito indicata più semplicemente come RIVE ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

RIVE ha sede legale presso l'Associazione La Comune di Bagnaianel comune di Sovicille (SI). La sede sociale può essere modificata, nell'ambito dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del D.lgs. 117/17, più avanti per brevità indicato come CTS o Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.

RIVE riconosce come base etica del proprio operare l'equità sociale fondata sull'armonia spirituale, economica ed ecologica, immaginando un mondo di trasparenza, di fiducia, di armonia, un mondo di comunità che abbiano cura della Terra e degli uomini.

RIVE ritiene che le esperienze di vita comunitaria siano dei veri e propri laboratori di sperimentazione sociale e educativa per un mondo migliore. In questa visione, promuove, ricerca e sostiene le esperienze di vita comunitaria basate su nuove forme di convivenza e democrazia partecipata secondo principi di solidarietà, libertà, pace e consapevolezza ecologica, mirando all'adozione di determinazioni basate sul consenso di tutti, favorisce la diffusione delle esperienze di comunità ed ecovillaggi già esistenti ed il sostegno dei progetti in formazione, oltre a sostenere e collaborare con tutte le realtà che lavorano per una cultura di pace, reciproca accettazione, rispetto delle diversità e solidarietà.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

È esclusa qualsiasi finalità partitica, di categoria, sindacale o datoriale.

Art. 3 – Attività

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- ★ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ★ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ★ Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ★ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo





re
U
pr
✓
✓
✓
✓
✓
✓



22 gennaio 2004 ,n.42, e ss. mm;

- ★ Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ★ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- ★ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- ★ Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss. mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- ★ Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm;
- ★ Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e di persone svantaggiate come definite dal D.lgs. 112/17;
- ★ Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ★ Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- ★ Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e ss.mm.;
- ★ Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantir econdizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
- ★ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di «interesse generale»;
- ★ Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- ★ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

Qualora l'Associazione sia composta da Enti del Terzo Settore in misura non inferiore al 70%, potrà inoltre realizzare in via principale servizi strumentali a favore di tali enti ed in particolare degli associati iscritti al Registro Unico del Terzo Settore.

Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2. Pertanto l'Associazione le pone in essere attraverso

- ✓ L'attività di coordinamento in ambito locale e nazionale per le attività dei villaggi ecologici e delle realtà affini mediante lo scambio di informazioni, esperienze e competenze e la promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la diffusione delle esperienze comunitarie
- ✓ Il proprio ruolo di punto di riferimento del movimento italiano dei villaggi ecologici e con le analoghe realtà all'estero e in primo luogo con la Global Ecovillage Network (Gen);
- ✓ La creazione di una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, società, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo centro di consulenza e scambio;
- ✓ La realizzazione di manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- ✓ L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento, diretto o indiretto di iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- ✓ L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione ed il finanziamento, diretto o indiretto di attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di



✓

✓

✓

✓

✓

✓

Il
dell'a
rispe
del T
L'a
patrit
prop
secon
potrà

✓

✓

✓

✓

✓

Per
privat
e le P

Por
Statut
esiste
esse s
adesio
Son
Son
per l'
anche

studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;

- ✓ La realizzazione di iniziative ed attività formative, corsi e laboratori esperienziali sulle tematiche oggetto degli scopi associativi;
- ✓ Attività di supporto alle iniziative, alle finalità ed in genere all'operatività delle organizzazioni socie;
- ✓ Progetti sperimentali in ciascuno dei settori di attività di interesse generale elencati nel presente articolo;
- ✓ La costituzione, la promozione e lo sviluppo di attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- ✓ La promozione di iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- ✓ Lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi.

Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dall'Assemblea.

L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente. In particolare l'Associazione potrà:

- ✓ Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
- ✓ Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- ✓ Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- ✓ Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- ✓ Promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Articolo 4. I soci

Possono far parte di RIVE tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle stesse. Pur esistendo varie categorie di associati, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. Possono essere soci sia le persone fisiche che soggetti collettivi che presentano richiesta di adesione, dichiarando di aver letto ed accettato lo Statuto ed i regolamenti interni ed impegnandosi a rispettarli

Sono soci ordinari le persone fisiche.

Sono soci collettivi gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che conducano o abbiano avviato un progetto per l'avvio di un villaggio ecologico o di vita comunitaria, secondo modalità stabilite tramite regolamento interno, anche in ottemperanza ai limiti imposti dall'art. 35 co. 3 del d.lgs. 117/17.



Il
solo
gior
citta

T
dell
il la
Poss
di re
T

I
rispe
La
effe
parti

La
caus
L
form
com
cons

Pa
obbl
arrec
final
potrà
G
patri

Se

T
alcur
esple
Cons
soci
4 de
che l
Vi
parti



Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e darne comunicazione solo in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti; hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione. Possono inoltre, in qualsiasi momento, dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo e di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, esclusione, per causa di morte o per scioglimento nel caso dei soci persone giuridiche.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con l'accettazione da parte del consiglio direttivo. In caso di mancata risposta del Consiglio Direttivo entro 60 giorni la richiesta si intende accolta.

Può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che attua comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Consiglio dei Saggi, se nominato, o all'Assemblea.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci (*Il Cerchio*)
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. l'Organo di Controllo, ove nominato;
5. Il Consiglio dei Saggi, ove nominato.

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Presidente, Vice-presidente, i Consiglieri ed i Saggi non ricevono alcun emolumento o remunerazione per la carica svolta, salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2, 3 e 4 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di RIVE e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche e religiose.



L'A
almeno
rendice
fatta ri
Per
convoc
Le
sociale
sospesi
L'av
punti o

L'As
più am
decision
ogni ca
a magg
L'As
i soci i
siano is
esercen
di tre m

Ciasc
purché
rappres
all'eser

L'As
in secon

Nell'
metodo
dell'Ass
o dal Re

Le A
condizio

a.

b.

c.

d.

Le A
devono
L'Ass

Art. 8 Assemblea dei Soci (Il Cerchio)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai consiglieri, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 9. Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci ai momenti decisionali. Il regolamento dei lavori assembleari disciplina i processi decisionali che privilegino il raggiungimento di un consenso diffuso di tutti gli intervenuti ad una discussione. In ogni caso è facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea a maggioranza, secondo la valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Possono partecipare, senza diritto di voto, i soci iscritti da meno di tre mesi ed i Consiglieri non soci.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché maggiorenne, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La delega e la rappresentatività ad essa conseguenti sono limitate all'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'avviso di convocazione, si indicano i punti all'ordine del giorno, specificando quali saranno trattati con metodologie consensuali e quali potranno essere sottoposti a votazioni. In caso di votazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, fatti salvi quorum più alti definiti dal presente Statuto o dal Regolamento dei lavori assembleari.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione



dell'
L'
i tre
conv
prese
Le
spec

L'

Il
quind
Il
defin
Il
fatta
mess
Le
riunio
Contr
Le
prese
anche
Le
recipr
In
con p
siano
meno
consig
dell'in
nuove

dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 10 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o rendiconto;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- procede alla nomina delle cariche sociali, cioè del Consiglio Direttivo, del Presidente, del o dei Vice Presidenti (Co-Presidenti);
- procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva i regolamenti che si riterranno necessari;
- delibera sugli indirizzi di gestione e approva i programmi delle attività;
- delibera sulle responsabilità degli organi sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai soci
- delibera insindacabilmente sui ricorsi proposti da coloro non ammessi a socio dal Consiglio direttivo e sui ricorsi relativi i processi di espulsione dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 15;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici scelti fra i soci o i rappresentanti di Enti soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica dai 2 ai 4 esercizi, in base alla durata definita dall'Assemblea che lo nomina. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese abitualmente con il metodo del consenso unanime dei presenti, fatta salva la possibilità per il Presidente, il Vicepresidente o un minimo di 2 consiglieri di richiedere, anche nel corso della seduta, che sulla materia da deliberare si proceda per maggioranza.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere, da svolgersi nella prima assemblea utile, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi il Consiglio ha facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione del/dei consigliere/i mancanti. Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.



Il
eseca
comp
prog
pren
In

Il
o este
Og
sia in
sono

Il
Cons
Al
conve
dell'A

In
presic
Il P
autori
Puc
uffici
Ne
attiv
nell'e
solo
opera

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità di cui all'articolo 2.

In particolare, ad esso spetta tra l'altro:

- convocare le assemblee dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare su contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- conferire procure sia speciali che generali per determinati atti o categorie di atti e attribuire deleghe;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati,
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- deliberare sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 7;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- stabilire eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni interne o esterne consultive, di studio o esecutive, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Art. 13 Il Presidente e Co-presidenti

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte. La carica è rinnovabile.

Al Presidente compete la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Il Presidente ha potere di rappresentanza disgiunta con i Co-presidenti per quanto riguarda:

- la stipula di contratti o la sottoscrizione di convenzioni;
- l'apertura di c/c e la firma per le disposizione sul c/c intestato alla Associazione;
- il pagamento delle spese relative alla Associazione;
- riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando quietanze liberatorie.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Co-presidente ovvero al Co-presidente con maggiore anzianità nell'Associazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Co-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia nominato più Co-presidenti, gli stessi hanno il dovere di coordinare le proprie attività con il Presidente. Ciascun Co-presidente è responsabile nei confronti dell'Associazione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e ne risponde personalmente in assenza di coordinamento con il Presidente. Al solo Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto. Qualora il Consiglio Direttivo,





per f

L'
carica
I c
categ
devon

L'
ammi
nonch
Esso
legale
di co
social
bilanc

I c
ispezi
social
Se
l'asso
regist

L'
comp

Il C
I S
rinnov
Ai
Le
Saggi
memb

RIV
1
2
3
4



per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 14 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15- Consiglio dei Saggi

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Consiglio dei Saggi composto da un numero variabile di soci, i Saggi, compreso fra 5 e 15, cui attribuire le seguenti funzioni:

- Nomina al proprio interno un Coordinatore, che si occupa di convocare il Consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando richiesto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- Interpreta lo Statuto, i regolamenti interni, ed il regolamento dei lavori assembleari qualora se ne ravvisi la necessità, anche con funzioni di supporto all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
- Si pronuncia in caso di esclusione dei soci da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6;
- Si pronuncia negli altri casi di controversie fra i soci, fra i soci e l'Associazione, o fra gli organi sociali, a meno che la materia non sia competenza esclusiva della magistratura ordinaria;
- Svolge un ruolo di supporto alle organizzazioni socie che lo richiedano, in merito alle problematiche relazionali interne e nei rapporti con l'Associazione.

Il Collegio dei Saggi giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

I Saggi siano nominati ciascuno per 5 anni ed hanno facoltà di recesso dall'incarico. La carica può essere rinnovata. In sede di prima nomina l'Assemblea indica un numero minimo di 5 Saggi.

Ai Saggi viene conferita la qualifica di soci onorari e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Le funzioni indicate nel presente articolo sono esercitate dall'Assemblea in assenza di nomina del Consiglio dei Saggi o qualora l'organo cessi di funzionare per revoca dell'Assemblea o perché composto da un numero di membri inferiore a 5. Delle delibere del Consiglio dei Saggi deve essere redatto apposito verbale.

Art. 16 Risorse economiche

RIVE trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. patrimonio iniziale versato dai soci fondatori
2. quote e contributi degli associati
3. eredità, donazioni e legati
4. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari



Il
svolg
socia
È
fonda
caso
L'
Le

L'
annun
Il
rendi
Il
entro

I v
della
La
ed es
L'
Ai
docu
Diret
Le
Legis
La
ogni
L'
dell'a

L'
natur
gene
In
volor

5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
6. proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati con Pubbliche Amministrazioni
7. erogazioni liberali dagli associati o da terzi
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
9. proventi da cessione di beni e prestazioni di servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali svolte comunque in maniera secondaria o strumentale e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intransmissibili.

Art. 17 Il bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati.

Il Bilancio d'Esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/17, può essere redatto pertanto nella forma del rendiconto per cassa qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Bilancio d'Esercizio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e da questa approvato in sede ordinaria.

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

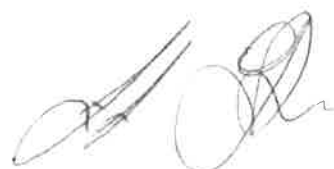
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 Personale dipendente

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni



Lo
dell'ar
In c
l'Ager
analog
A d
caso d
all'arti
settore
Social
In n

La v
fin dal
normal
alle su

Riv

La l



Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità o ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21 Norma finale

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso e accettato da tutti i soci fin dalla richiesta di adesione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare: al d.lgs. 117/2017 ed alla Legge Regionale Toscana n. 42/2002 ed alle sue successive modifiche e integrazioni.

Rivignano Teor (Ud), 25 luglio 2021

La Presidente



Il Segretario





Ba
Ba
Be
Be
Bo
Ca
Ca
Cu
Co
D'
De
De
De